

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 settembre 2015

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione. (15A07455)

(GU n.233 del 7-10-2015)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:

l'art. 10, comma 2, lettera g), che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;

l'art. 41, comma 2, lettera c), che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g), e nell'art. 14 dello stesso decreto;

l'art. 41, comma 3, che dispone che gli indicatori di anomalia, elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento;

l'art. 66, comma 4, che stabilisce che la definizione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), è modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Tenuto conto del decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio 2011 e successive modificazioni, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;

Visto il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;

Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si e' pronunciato favorevolmente nella riunione del 15 luglio 2015;

Su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto e nel relativo allegato si intendono per:

a) «codice appalti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;

b) «decreto antiriciclaggio»: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;

c) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;

d) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;

e) «persone politicamente esposte»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera o), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;

f) «riciclaggio»: in conformita' con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';

l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';

la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione»;

g) «UIF»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera z), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

h) «uffici della pubblica amministrazione»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni», nonche' le citta' metropolitane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli uffici della pubblica amministrazione, di seguito riassuntivamente indicati come «operatori».

2. Ai fini del presente decreto per «soggetto cui e' riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entita' giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un'attivita' finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

Art. 3

Indicatori di anomalia

1. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di svolgimento delle operazioni. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato del presente decreto non e' sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali e' comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Gli operatori effettuano, quindi, una valutazione complessiva dell'operativita' avvalendosi degli indicatori previsti nell'allegato, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonche' di tutte le altre informazioni disponibili.

4. Gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce della

attività' in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività'.

5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività' dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.

6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività' economiche svolte nei settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati: incoerenza con l'attività' o il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità', illogicità', elevata complessità' o significativo ammontare dell'operazione.

Art. 4

Obbligo di segnalazione

1. Gli operatori inviano alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività' svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.

3. Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

4. Gli operatori segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché' le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

5. L'analisi dell'operatività' ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF è' effettuata per l'intera durata della relazione e non può' essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto.

6. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività' che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché' i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità', produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7. La segnalazione di operazione sospetta è' un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità' giudiziaria.

8. Gli operatori non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o

finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze.

Art. 5

Obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo

1. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della UIF. Non e' sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o piu' dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e' distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui all'art. 4 del decreto legislativo 109/2007.

3. Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.

4. Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 109/2007.

Art. 6

Procedure interne

1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative.

3. Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "gestore".

4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.

5. La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.

6. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

7. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata dagli operatori

quale "gestore", nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line. In caso di strutture organizzative particolarmente complesse e' possibile individuare piu' di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati.

8. Le procedure adottate assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operatività potenzialmente sospetta e il soggetto individuato quale gestore.

9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

10. Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi.

11. Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto cui e' riferita l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta, e in particolare di quelle inerenti a persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.

12. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7

Modalità di segnalazione

1. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del decreto antiriciclaggio e, in particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi.

2. La segnalazione e' trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.

3. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate sul sito della UIF, in allegato al provvedimento del 4 maggio 2011.

4. La segnalazione e' contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

Art. 8

Formazione

1. Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.

3. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione degli uffici della pubblica amministrazione e degli esiti dell'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Roma, 25 settembre 2015

Il Ministro: Alfano

Allegato

ALLEGATO

(A) Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.

Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi o territori a rischio.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o territori.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.

Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.

Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo

ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa che e' connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui e' nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarita' di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di societa' caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' di recente costituzione, effettua una intensa operativita' finanziaria, cessa improvvisamente l'attivita' e viene posto in liquidazione.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operativita', nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficolta' finanziaria.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero e' accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalita' (di richiesta o esecuzione) delle operazioni

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attivita' o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di societa' appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.

Operazioni che comportano l'impiego di disponibilita' che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).

Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalita' dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attivita' a fini di lucro.

Operazioni richieste o effettuate da piu' soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliatazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una societa' commerciale e cio' appare incoerente rispetto all'attivita' dichiarata dagli stessi.

Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita' esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Offerta di polizze di assicurazione relative ad attivita' sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di societa' estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalita' inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attivita', soprattutto se caratterizzate da elevata complessita' o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliatazione di comodo.

Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o piu' soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita' esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui e' riferita l'operazione.

Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura

dell'esposizione del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalita' eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica amministrazione dislocato in localita' del tutto estranea all'area di interesse dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.

Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalita' di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.

Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; societa'; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con societa' che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attivita' del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").

Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalita' tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.

Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attivita' Settore controlli fiscali (1)

Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilita' finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono inesistenti, o di importo sproporzionato rispetto al prezzo corrente di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di societa' fittizie.

Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi extra-UE, effettuate per importi notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle stesse.

Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti che risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi comuni quali la denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale, ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali rappresentanti o depositari delle scritture contabili.

Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attivita' di consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa.

Ricezione frequente di rilevanti disponibilita' finanziarie da parte di numerose o ricorrenti controparti estere, senza una plausibile giustificazione.

Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonche' a valuta estera o all'oro.

Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi o territori a rischio.

Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute in relazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad attivita' di pulizia e manutenzione, attivita' di consulenza e pubblicitarie, inerenti al settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, all'attivita' di commercio di beni a contenuto tecnologico o di societa'/associazioni sportive.

Settore appalti (2)

Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita', specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilita' di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla localita' di svolgimento della prestazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante e' a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilita' dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosita' ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa', prive di giustificazione.

Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto e' caratterizzato da complessita' elevata.

Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi

ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara e' stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessita' di evitare soluzioni di continuita' di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.

Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.

Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalita', possibilita' tecnica o convenienza economica.

Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.

Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa'.

Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.

Esecuzione delle attivita' affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacita' organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.

Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilita' e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o piu' soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici (3)

Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche

contestualmente da piu' societa' appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.

Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalita' non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.

Costituzione di societa' finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o piu' amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di societa' costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o piu' soci in comune.

Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di piu' societa' facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in localita' distanti dal territorio in cui sara' realizzata l'attivita' beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di piu' societa' richiedenti interventi pubblici.

Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.

Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

Disponibilita' di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilita' economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione, la sede della sua attivita', ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui e' riferita l'operazione.

Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.

Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.

Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.

Operazioni di acquisto e vendita di beni o attivita' tra societa' riconducibili allo stesso gruppo.

Svolgimento di attivita' commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilita' economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione, la sede della sua attivita' ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attivita'.

Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richieste di licenze di commercio da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.

Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attivita'.

Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attivita' produttiva.

- (1) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.
- (2) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.
- (3) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

ISTRUZIONI SUI DATI E LE INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Visto il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto l'articolo 6, comma 6, lettera e-bis), del citato d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, in base al quale la UIF, in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 41;

Visto il Titolo II, Capo III e, in particolare, l'articolo 41 del citato d.lgs. n. 231/2007, concernente la segnalazione di operazioni sospette;

Visto altresì l'articolo 45, comma 4, del citato d.lgs. n. 231/2007, che prevede la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi attinenti alle stesse per via telematica;

Ritenuta la necessità di impartire istruzioni omogenee per i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione al fine di ottenere un contenuto informativo quanto più esaustivo e strutturato, avuto riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di destinatari;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010, recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari;

Visto il decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 17 febbraio 2011, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte di talune categorie di operatori non finanziari;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009, recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

ADOTTA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

CAPO 1

(Disposizioni generali)

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nel presente provvedimento si intendono per:
 - a) "*decreto*": il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
 - b) "*finanziamento del terrorismo*": le azioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109;
 - c) "*indicatori di anomalia*": fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali posti in essere dalla clientela, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - d) "*operazione sospetta*": l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - e) "*Paesi o territori a rischio*": i Paesi o i territori non annoverati tra quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, i Paesi e i territori indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;
 - f) "*riciclaggio*": le azioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto;

- g) “*schemi rappresentativi di comportamenti anomali*”: modelli elaborati e diffusi dalla UIF, che descrivono prassi e operatività anomale riscontrate come ricorrenti e diffuse, in determinati settori ovvero con riguardo a specifici fenomeni, sulla base dell’analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- h) “UIF”: l’Unità di informazione finanziaria.

Articolo 2

(Destinatari)

1. I destinatari del presente provvedimento sono i soggetti tenuti ad inviare le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF ai sensi dell’articolo 41 del decreto (*infra*, segnalanti).

Articolo 3

(Principi generali)

1. Le presenti Istruzioni perseguono i seguenti obiettivi:
 - a. tempestività della segnalazione e degli scambi di informazioni tra la UIF e i segnalanti, attraverso l’utilizzo del canale telematico;
 - b. omogeneità e completezza delle informazioni contenute nella segnalazione, avuto riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di segnalanti e delle operatività oggetto di segnalazione, anche al fine di ridurre gli scambi informativi con i segnalanti;
 - c. standardizzazione del contenuto della segnalazione, al fine di consentire un più agevole accesso agli elementi informativi nonché il trattamento degli stessi con processi automatici;
 - d. integrazione tra dati strutturati e documenti elettronici associati ai dati medesimi a corredo della segnalazione o in risposta a specifiche richieste della UIF;
 - e. sinteticità degli elementi descrittivi dell’operatività segnalata;
 - f. controllo dei dati, al fine di garantire la correttezza e coerenza delle informazioni inoltrate;
 - g. tutela della riservatezza del segnalante, anche al fine di incentivare la collaborazione attiva.

Articolo 4

(Presupposti dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette)

1. I segnalanti inviano alla UIF una segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell’articolo 41 del decreto e degli schemi di comportamento anomalo di cui all’articolo 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.
3. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche

consultabili sul sito della Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria. Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

CAPO II **(Modalità e contenuto della segnalazione)**

Articolo 5

(Inoltro delle segnalazioni)

1. Le segnalazioni sono trasmesse senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.
2. La segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.
3. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni saranno indicate in un'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'informazione finanziaria.
4. Specifiche deroghe alle modalità di inoltro delle segnalazioni possono essere stabilite con appositi protocolli d'intesa stipulati tra la UIF e organismi rappresentativi di categoria.

Articolo 6

(Schema e contenuto della segnalazione)

1. Lo schema della segnalazione è il medesimo per tutte le categorie di segnalanti, con un diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità dei soggetti medesimi e dell'operatività oggetto di segnalazione.
2. Il contenuto della segnalazione si articola in:
 - a. dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante;
 - b. elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
 - c. elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
 - d. eventuali documenti allegati.
3. Gli standard e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'informazione finanziaria.
4. Il contenuto della segnalazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati, rispettivamente, dal segnalante, mediante diagnostico disponibile sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, e dai sistemi informativi della UIF, in fase di acquisizione della segnalazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e

la compatibilità delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della segnalazione.

Articolo 7

(Dati identificativi della segnalazione)

1. La segnalazione indica se nell'operatività segnalata è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo ovvero di proliferazione di armi di distruzione di massa.
2. La segnalazione può indicare altresì il fenomeno al quale l'operazione sospetta è riferibile, qualora corrisponda a uno degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali.
3. La segnalazione indica l'evento che ha dato origine all'inoltro della medesima, scegliendo fra quelli riportati nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 3. Qualora concorrano più eventi deve essere indicato quello più significativo.
4. Il segnalante indica il livello di rischio attribuito dal medesimo all'operatività segnalata, secondo il suo prudente apprezzamento, in base ai valori definiti nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 3.
5. La segnalazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) ad eventuali segnalazioni ritenute collegate ed il motivo del collegamento.

Articolo 8

(Elementi informativi in forma strutturata)

1. La segnalazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali le operazioni o i rapporti sono riferiti, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.
2. La segnalazione contiene il riferimento ad almeno un soggetto e a una operazione, anche non eseguita, a prescindere dall'importo e indipendentemente dal fatto che sia effettuata a valere su un rapporto preesistente.
3. La segnalazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. E' consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.
4. In caso di più operazioni, è consentito limitare la segnalazione a quelle ritenute più significative e rappresentative della complessiva attività.
5. In caso di ripetute operazioni della stessa tipologia e dello stesso segno è consentita, al ricorrere delle condizioni indicate nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, la segnalazione di "operazioni cumulate", indicando nell'apposito campo il numero e l'importo complessivo delle operazioni omogenee segnalate e inserendo la data della prima e dell'ultima operazione.
6. In nessun caso il ricorso alla segnalazione di operazioni esemplificative o di operazioni cumulate deve inficiare la chiara ed esaustiva rappresentazione dell'operatività segnalata.

Articolo 9

(Elementi descrittivi in forma libera)

1. Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'articolo 8 del presente provvedimento.
2. Nella descrizione dell'operatività segnalata occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto il segnalante a ritenere l'operazione collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la segnalazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dal segnalante nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della segnalazione.
3. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra le operazioni poste in essere, i rapporti e i soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.
4. Il segnalante indica se la segnalazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

Articolo 10

(Documenti allegati)

1. I documenti che il segnalante ritenga necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla segnalazione in formato elettronico.
2. I documenti rilevanti relativi alla segnalazione trasmessa sono comunque conservati a cura del segnalante per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.

Articolo 11

(Segnalazione sostitutiva)

1. Il segnalante, qualora riscontri errori materiali o incongruenze nel contenuto di una segnalazione inviata ovvero rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in suo possesso, procede all'inoltro di una nuova segnalazione che sostituisce integralmente la precedente.
2. La segnalazione sostitutiva riporta:
 - a) il riferimento al numero di protocollo della segnalazione sostituita;
 - b) il contenuto integrale della segnalazione sostituita con i dati rettificati;
 - c) il motivo della sostituzione.
3. Una segnalazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della segnalazione.

Articolo 12

(Collegamento tra segnalazioni)

1. Il segnalante indica il collegamento tra più segnalazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, qualora:
 - ravvisi connessioni tra operatività sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
 - ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente segnalate;
 - debba trasmettere ulteriori documenti in ordine a una operatività già segnalata.

CAPO III

(Altre disposizioni)

Articolo 13

(Rapporti con la UIF)

1. I segnalanti assicurano la massima tempestività nella gestione delle comunicazioni con la UIF.
2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata quale "gestore", anche di gruppo, nonché la relativa struttura aziendale indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line di cui all'articolo 5.
3. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che, ai sensi dell'art. 42, comma 4, e dell'art. 44, comma 2, del decreto è tenuta a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF. Pertanto, la comunicazione di cui al comma precedente soddisfa anche l'obbligo di comunicare alla UIF il nominativo del delegato, anche di gruppo, per la valutazione e la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette ovvero del titolare dell'attività o del legale rappresentante.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le comunicazioni che riportano istruzioni operative sul contenuto della segnalazione, sul tracciato elettronico nonché sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicate e periodicamente aggiornate sul sito della Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria.
3. Il presente provvedimento entra in vigore il 16 maggio 2011.

Roma, 4/5/2011

IL DIRETTORE

Dr. Giovanni Castaldi

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI SUL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

1 REGOLE GENERALI

La segnalazione di operazioni sospette ha lo scopo di portare a conoscenza della UIF le operazioni per le quali si sa, si sospetta o si hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In tale quadro, la segnalazione – che può riferirsi a una singola transazione o a più transazioni che appaiano tra loro funzionalmente e/o economicamente collegate – deve riportare tutti e solo gli elementi che consentano alla UIF di avviare gli eventuali approfondimenti e di valutarne, anche mediante la ricostruzione della loro genesi, l'effettiva natura sospetta alla luce anche delle anomalie individuate.

Il nuovo modello segnaletico – unico per tutte le categorie di segnalanti – si propone di consentire, con maggior flessibilità rispetto al passato, la segnalazione di tutti gli elementi necessari e utili per una chiara comprensione dei comportamenti segnalati. E' prevista una più netta separazione fra i dati informativi di dettaglio, forniti in forma strutturata, - operazioni, soggetti, rapporti e legami fra gli stessi - e gli elementi descrittivi in forma libera, che devono necessariamente richiamare, in modo sintetico, gli anzidetti dati strutturati, al fine di illustrare l'operatività, le anomalie e i motivi del sospetto.

In via generale, la segnalazione deve riportare tutte le operazioni ritenute sospette; tuttavia, in caso di operatività estese o ripetitive sono stati adottati accorgimenti per ridurre l'onere segnaletico. E' inoltre possibile indicare nella segnalazione tutti i soggetti rilevanti con riferimento all'operatività sospetta, anche qualora privi di diretti legami giuridico-formali con l'operazione, ivi compresi i beneficiari effettivi.

La struttura della segnalazione agevola – per gli intermediari – la rilevazione dei dati dalle evidenze del sistema informativo aziendale, favorendo la focalizzazione dei segnalanti sulla valutazione dell'operatività segnalata. I segnalanti obbligati alla tenuta dell'Archivio Unico Informatico potranno desumere dallo stesso i dati necessari alla compilazione della segnalazione.

Il tracciato segnaletico prevede che la segnalazione possa essere arricchita con documentazione aggiuntiva (es.: estratti conto, microfilmature di assegni, messaggi swift, estratti dell'AUI) negli stretti limiti in cui ciò appaia necessario per la piena comprensione dell'operatività sospetta, specie laddove quest'ultima risulti particolarmente ampia e complessa. Il segnalante, entrato in possesso di ulteriore documentazione rilevante successivamente all'inoltro della segnalazione, non dovrà redigere una nuova segnalazione, ma – previo accordo con la UIF – dovrà trasmettere i soli documenti in questione, con l'indicazione del numero di protocollo UIF della segnalazione cui gli stessi vanno riferiti.

Qualora il segnalante effettui segnalazioni su operatività che egli ritenga connesse ad altre precedentemente segnalate dovrà evidenziare che si tratta di 'segnalazione collegata'¹, riportando nell'apposito campo il numero di protocollo assegnato alla segnalazione alla quale si vuol fare riferimento. Nel caso in cui il segnalante non disponga ancora del numero di protocollo della segnalazione, il collegamento deve essere effettuato richiamando l'identificativo della segnalazione (composto da anno, modalità di inoltro e numero progressivo)².

¹ Nell'indicare il tipo di collegamento il segnalante deve esprimere le ragioni che lo hanno portato a collegare le due segnalazioni. In particolare, in assenza di evidenti connessioni oggettive fra le operazioni, il segnalante potrà comunque attivare il collegamento, indicando che la riconducibilità ai medesimi soggetti (di per sé non sufficiente per il collegamento), o la ricorrenza delle medesime modalità operative, lo inducono a credere che nel caso specifico si possa essere in presenza di un unico disegno criminoso.

² Nel caso in cui sia indicato il numero di protocollo, gli attribuiti che compongono l'identificativo della segnalazione (anno, modalità di inoltro e progressivo) devono essere tutti valorizzati con il valore convenzionale "00". Nel caso alternativo in cui sia indicato l'identificativo della segnalazione, il numero di protocollo deve essere valorizzato con il codice convenzionale "00".

Esempio 1: Segnalazione collegata di cui si conosce il numero di protocollo assegnato dalla UIF

Anno = "00"

Modalità di Inoltro = "00"

Progressivo della segnalazione = "00"

Numero di Protocollo = "UF20110000000005432"

Esempio 2: Segnalazione collegata di cui non si conosce il numero di protocollo assegnato dalla UIF

Anno = "2011"

Modalità di Inoltro = "02"

Progressivo della segnalazione = "12345"

Numero di Protocollo="00"

Al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni, il nuovo sistema segnaletico prevede un'ampia gamma di controlli che non esaurisce ovviamente il complesso delle compatibilità "logiche" che deve sussistere fra le informazioni riportate nella segnalazione.

Tali controlli:

- dovranno essere attivati dal segnalante prima del formale invio, mediante un'apposita funzionalità di diagnostica attivabile on-line sul sito della UIF, al fine di individuare errori o anomalie che impedirebbero l'acquisizione della segnalazione o che potrebbero inficiarne l'utilità;
- saranno in ogni caso effettuati dalla UIF preliminarmente all'acquisizione delle segnalazioni.

In seguito a tali ultimi controlli, il segnalante riceverà alternativamente:

- la conferma dell'acquisizione senza errori;
- la comunicazione dello scarto a seguito di errori 'bloccanti';
- la comunicazione di acquisizione con notifica di presenza di anomalie non 'bloccanti'.

In caso di scarto il segnalante dovrà tempestivamente trasmettere una segnalazione corretta. Nel caso di acquisizione con notifica della presenza di anomalie non bloccanti, dovrà attentamente valutare le stesse al fine di verificare se si tratti di effettivi errori od omissioni e, in tal caso, dovrà trasmettere una segnalazione sostitutiva recante tutti gli elementi corretti, ivi compresi quelli già trasmessi originariamente.

Le informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette possono essere ricondotte ai seguenti segmenti:

- dati identificativi della segnalazione ed elementi caratterizzanti, nel complesso, l'operatività segnalata;
- dati informativi, in forma strutturata:
 - ✓ sulle operazioni di interesse (in ogni caso la segnalazione deve riportare almeno un'operazione sospetta)
 - ✓ sui soggetti (in ogni caso la segnalazione deve riportare almeno un soggetto)
 - ✓ sui rapporti (nessuno, uno o più)

- ✓ sui legami intercorrenti fra i citati elementi (non possono essere presenti nelle segnalazioni operazioni, soggetti, o rapporti privi di almeno un legame con un altro elemento);
- dati descrittivi in forma libera sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- documenti eventualmente allegati.

Nel rinviare all'allegato 2 per il dettaglio completo dei contenuti della segnalazione, si forniscono di seguito alcune indicazioni sugli elementi di principale novità.

2 SEZIONI INFORMATIVE

2.1 DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE ED ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'OPERATIVITÀ SEGNALATA

La segnalazione, cui in fase di trasmissione il segnalante assegna un numero progressivo annuale³, assume al momento dell'acquisizione presso la UIF un numero identificativo univoco (numero di protocollo).

Esistono due tipi di segnalazione: originaria o sostitutiva. La segnalazione sostitutiva ottempera alla necessità di rettificare i dati contenuti in una segnalazione originaria e può essere trasmessa su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta della UIF a seguito del riscontro di anomalie, incongruenze o errori nel contenuto della segnalazione originaria. La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale ed è pertanto una segnalazione completa di tutte le informazioni. Essa riporta, mediante specifici attributi, gli estremi identificativi della segnalazione che va a sostituire e i motivi della sostituzione.

Le segnalazioni sono riconducibili a tre categorie di sospetto: riciclaggio, finanziamento del terrorismo, finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa⁴.

Ogni segnalazione dovrà esplicitare l'evento o l'attività all'origine del sospetto del segnalante (es.: notizie di provvedimenti, sistemi di rilevazione interni, comportamento sospetto tenuto dal cliente). Nel caso in cui concorrano più elementi, andrà indicato solo il più rilevante.

Laddove la segnalazione sia stata preceduta da una richiesta alla UIF di valutazione dell'ipotesi di sospensione dell'operatività segnalata ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera c) del d. lgs. 231/07, la circostanza deve essere evidenziata

³ Nel caso in cui la segnalazione sia predisposta utilizzando il dataentry disponibile sul portale della Banca d'Italia il numero progressivo è assegnato automaticamente dal sistema.

⁴ A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 1110/2008 (che ha modificato il Regolamento CE 423/2007), la Banca d'Italia con Provvedimento del 13 novembre 2009 "recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa" ha esteso gli obblighi segnaletici a carico degli intermediari alle operazioni sospette riconducibili al finanziamento delle attività di proliferazione.

valorizzando lo specifico attributo. Nel caso in cui sia stato già emesso dalla UIF formale provvedimento di sospensione, ne andranno riportati gli estremi identificativi.

La segnalazione è corredata da un giudizio di valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo dell'operatività segnalata, espresso dal segnalante secondo il proprio prudente apprezzamento anche tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 20 del d.lgs. 231/07.

Nel caso in cui – a giudizio del segnalante – l'operatività segnalata sia identificabile con uno dei modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF, dovrà essere specificato il tipo di fenomeno individuato⁵.

Il segnalante, se a conoscenza di uno o più provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi presumibilmente connessi all'operatività segnalata, dovrà fornirne gli elementi identificativi valorizzando specifici attributi. Tale informazione andrà sempre resa quando il provvedimento sia stato notificato al segnalante e in particolare quando la conoscenza dell'esistenza di un provvedimento sia stata indicata come origine stessa della segnalazione. Il segnalante potrà limitarsi a fornire le sole informazioni in suo possesso, avendo cura di specificare – quantomeno nella nota descrittiva – il/i soggetto/i a carico del/i quale/i è stato emesso il provvedimento.

La rappresentazione delle dimensioni complessive assunte dall'operatività sospetta individuata dal segnalante assume significativa, anche se non determinante, rilevanza. Al fine di fornire un immediato indicatore delle dimensioni dell'operatività sospetta, il segnalante ne dovrà sempre specificare nella segnalazione e l'ammontare complessivo (rappresentato dalla somma degli importi di tutte le operazioni ritenute sospette)⁶ e il numero delle operazioni giudicate sospette che la compongono; ai fini di tale indicazione si prescinde dai soggetti e dai rapporti interessati e può essere fornito eventualmente un dato di stima nel caso in cui i dati non possano essere puntualmente rilevati (es:

⁵ Al fine di assicurare la massima omogeneità nella riconduzione dei comportamenti sospetti ai possibili sottostanti fenomeni, l'attributo in parola ha un dominio limitato ai fenomeni per cui siano stati diffusi gli schemi o modelli. Nel tempo lo stesso potrà essere esteso in relazione ad altri schemi resi noti o ad insiemi di indicatori di anomalia individuati dalla UIF.

⁶ Non rileva sotto questo profilo l'eventuale segno (dare o avere) delle operazioni e non devono essere effettuate compressioni per operazioni di segno opposto.

operatività complessa e protratta nel tempo). L'ammontare dell'operatività sospetta non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle operazioni segnalate come sospette nella sezione dei dati informativi strutturati; nel caso in cui risulti sospetta e venga segnalata un'unica operazione, l'importo di quest'ultima coinciderà con l'ammontare dell'operatività sospetta.

Nel caso in cui l'operatività sospetta comprenda solo operazioni oggetto di prestazioni professionali o di operatori non finanziari, per le quali non sia quantificabile, neanche in via di stima, un importo, si dovrà valorizzare questo attributo con il valore convenzionale 0.

Nel caso in cui venga inviata una segnalazione collegata ad altra già inoltrata, l'importo complessivo dell'operatività sospetta deve essere riferito al solo periodo intercorso tra l'invio della prima segnalazione e la trasmissione della collegata.

2.2 DATI INFORMATIVI IN FORMA STRUTTURATA

2.2.1 OPERAZIONI

Il sistema segnaletico del d.lgs. 231/2007 si fonda sull'obbligo – per determinate categorie di soggetti – di inviare tempestivamente alla UIF una segnalazione di operazioni sospette quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti.

Le operazioni – singole o tra loro funzionalmente connesse in modo da rappresentare una più complessa 'operatività' – rappresentano, dunque, l'elemento fondamentale della segnalazione.

Di regola, al fine di fornire un'esaustiva informazione sull'operatività che ha destato sospetti, devono essere dettagliate tutte le operazioni per le quali ricorrono i presupposti della segnalazione.

L'applicazione assoluta di tale regola, specie nei casi di rilevante complessità operativa, potrebbe risultare inopportuna in quanto l'eccesso di dettaglio – oltre ad essere inutilmente oneroso per il segnalante – potrebbe compromettere la stessa efficacia rappresentativa della segnalazione nel suo complesso. Pertanto, nel caso di numerose operazioni sospette, al fine di ridurre l'onere segnaletico, è consentito limitarsi a segnalare quelle ritenute più significative e rappresentative della complessiva attività. Le operazioni sospette non segnalate in questa sezione concorreranno comunque al dato sulle dimensioni dell'operatività sospetta complessiva, di cui alla precedente sezione.

Per rendere più agevole la segnalazione di operazioni a carattere ripetitivo è consentito – sempre che non venga inficiata la chiara e completa rappresentazione dei fenomeni segnalati – segnalare operazioni 'cumulate',

costituite da una pluralità di operazioni della medesima tipologia, segno monetario e valuta, disposte in un determinato intervallo temporale⁷.

In presenza di specifiche operazioni, pur con le medesime caratteristiche di altre segnalate, ma che assumano autonoma rilevanza ai fini del sospetto, non si dovrà ricorrere all'aggregazione delle stesse in un'operazione cumulata, ma dovranno essere evidenziate singolarmente.

Di norma, l'operazione 'cumulata' è impiegata per aggregare operazioni che possono essere compiutamente descritte con un numero limitato di informazioni (es.: versamenti o prelievamenti di contante).

Per le tipologie di operazioni che prevedono l'esistenza di una controparte (es.: disposizioni di pagamento), la rappresentazione in forma 'cumulata' è ammessa solo nel caso in cui vi sia un'unica controparte, ovvero quando le controparti non siano ricorrenti e/o non siano rilevanti ai fini del sospetto⁸. Al contrario, in presenza di una pluralità di controparti ricorrenti e/o rilevanti, le operazioni devono essere segnalate singolarmente e non possono essere cumulate. Ovviamente, l'importo delle operazioni segnalate come singole non può in alcun caso essere ricompreso in nessun importo cumulato.

Le operazioni – singole o cumulate – non eseguite in quanto rifiutate, ritirate, o in attesa di esecuzione (es.: in attesa di una decisione della UIF circa una sospensione), sono contrassegnate mediante la valorizzazione di uno specifico attributo.

Al fine di fornire un quadro completo dell'operatività sospetta, risulta spesso necessario richiamare anche operazioni individualmente 'non sospette' ma collegate all'operatività oggetto di sospetto (es.: operazioni che hanno concorso a formare la provvista, erogazione di finanziamenti per i quali vengono fornite garanzie con attività di dubbia liceità). L'inserimento di dette operazioni dovrà essere limitato soltanto a quelle necessarie per la comprensione e l'apprezzamento delle operazioni sospette e potrà avvalersi, ove possibile, dell'indicazione in forma 'cumulata' (cfr. *supra*). Le operazioni 'non sospette' sono individuate dalla presenza di un apposito attributo nel tracciato segnaletico.

⁷ Non possono essere tuttavia aggregate operazioni qualificate come sospette con operazioni ritenute non sospette e operazioni eseguite con operazioni non eseguite.

⁸ Come nel caso di una moltitudine di operazioni di importo non significativo con controparti diverse.

Le operazioni sono descritte dal segnalante mediante un insieme di attributi che ne identificano, tra l'altro, il segno monetario, la valuta, l'importo, il luogo, la data di esecuzione e quella di richiesta; per le operazioni bancarie, è necessario indicare anche l'ABI-CAB dello sportello presso cui le stesse sono state regolate oppure richieste.

L'importo è sempre espresso come controvalore in euro; nell'apposito attributo deve essere comunque indicata la valuta originaria; è prevista, per alcune categorie di operazioni, l'indicazione dell'importo, anche in quota parte, eventualmente regolato in contanti.

Per determinate tipologie di operazioni il segnalante deve fornire ulteriori dettagli informativi, finalizzati a meglio qualificarle. Le operazioni in titoli di credito (es.: richiesta di emissione di assegni circolari, versamento di assegni bancari) prevedono, tra l'altro, l'indicazione del tipo di titolo e del numero identificativo; le disposizioni di pagamento (bonifici) prevedono la descrizione della causale dell'operazione; le operazioni di 'money transfer' prevedono l'indicazione dei luoghi di provenienza/destinazione dei fondi.

Relativamente alle operazioni di bonifico, il segnalante è tenuto a censire oltre al rapporto di conto del proprio cliente, anche quello del soggetto controparte e i dati identificativi dell'intermediario bancario presso cui lo stesso è incardinato (cfr. ATTRIBUTI SPECIFICI DELL'INTERMEDIARIO DIVERSO DAL SEGNALANTE nell'Allegato 2). Infine, anche qualora ne conosca solo il nome e il cognome o la denominazione, il segnalante dovrà registrare la controparte tra i soggetti della segnalazione e collegarla, tramite apposito legame, sia con l'operazione di bonifico, sia con il rapporto, non dimenticando di stabilire un legame reciproco anche tra questi due elementi.

Analogamente, per le operazioni in titoli, al fine di rendere noti i dati dell'intermediario della controparte (es: banca e filiale trattaria/emittente o negoziatrice dei titoli) il segnalante potrà censire gli stessi nella sezione relativa al rapporto, anche ove non ne conosca l'intestatario.

I professionisti e gli operatori non finanziari, quando segnalano un'operazione a carattere non finanziario (es. compravendita), devono aver cura di segnalare anche le correlate operazioni di regolamento finanziario (es. pagamento del prezzo) quando assumono rilevanza ai fini del sospetto.

Per le operazioni per le quali si sia avvalso di soggetti terzi (es.: agenti, mediatori, promotori, dipendenti e collaboratori), il segnalante dovrà fornire i dati anagrafici di questi ultimi, comprensivi degli eventuali estremi di iscrizione nei relativi elenchi ufficiali, salvo nei casi in cui la segnalazione sia fatta su sollecitazione di questi ultimi ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 231/2007.

Qualora le operazioni censite come sospette siano oggetto di prestazioni professionali o di operatori non finanziari per le quali non sia quantificabile un importo, il relativo attributo dovrà essere valorizzato con il valore convenzionale 0.

2.2.2 SOGGETTI

Il nuovo modello segnaletico è diretto a consentire una maggiore flessibilità, rispetto al precedente, nella segnalazione dei soggetti. In particolare, tutti i soggetti menzionati nella sezione descrittiva (descrizione dell'operazione, motivi del sospetto) devono trovare riscontro nella rispettiva sezione informativa.⁹

Devono, quindi, essere segnalati, in maniera strutturata, tutti i soggetti coinvolti – a vario titolo – nell'operatività ritenuta sospetta. Rientrano fra tali soggetti non solo quelli caratterizzati da legami giuridico-formali con l'operazione (es. l'intestatario del conto su cui essa viene eseguita, il procuratore, il delegato per l'esecuzione, le controparti finanziarie di operazioni sospette, quando note) ma anche i soggetti ritenuti connessi da legami fattuali, purché effettivamente significativi nella valutazione dei sospetti manifestati (es.: le persone sistematicamente presenti all'esecuzione delle operazioni). In particolare, deve essere sempre riportato, quando esiste, il titolare effettivo.

Oltre ai soggetti direttamente collegati alle operazioni segnalate possono essere riportati nella sezione in discorso anche altri soggetti ad essi collegati (es.: familiari, soci, coimputati); tale possibilità deve ovviamente essere utilizzata negli stretti limiti in cui tali richiami siano effettivamente necessari per la ricostruzione delle operazioni o del contesto o per la valutazione del sospetto manifestato.

⁹ Naturalmente la regola non si applica ai soggetti palesemente estranei all'operatività segnalata (la cui citazione anche in nota descrittiva peraltro andrà attentamente ponderata).

I legami fra soggetti, fra soggetti ed operazioni e fra soggetti e rapporti devono essere esplicitati nell'apposita sezione 'Legami'. Non sono ammessi soggetti che non siano referenziati in almeno un legame (con un'operazione, con un rapporto o con un altro soggetto).

Il soggetto segnalato può essere una "persona fisica" o una "persona non fisica"

Le informazioni sui soggetti, oltre agli attributi anagrafici, devono ricomprendere, tra l'altro: gli estremi del documento di identità o di riconoscimento (ove il segnalante abbia effettuato l'identificazione formale), il codice identificativo attribuito al soggetto dalla Centrale dei Rischi (qualora già noto al segnalante¹⁰), notizie sulla sua classificazione economica (codice Ateco, sottogruppo di attività economica). Per le "persone non fisiche" occorre indicare, tra l'altro, se noti, gli estremi dell'iscrizione alla CCIAA (ove esistente), la sede legale, quella amministrativa e quella della eventuale casa madre. Per le "persone non fisiche" insediate in uno stato estero deve essere indicato, se noto, anche il nome della città della sede legale.

Nel caso di imprese individuali, devono essere separatamente segnalati sia la persona fisica dell'imprenditore (al fine di rilevarne i dati anagrafici), che la sua ditta, che, convenzionalmente, va messa fra le "persone non fisiche", (al fine di rilevarne gli elementi tipici dell'attività economica).¹¹ Fra la persona dell'imprenditore e la sua ditta va individuato un legame di titolarità di impresa individuale ("titolare di ditta individuale").

Qualora il segnalante non disponga di tutte le informazioni anagrafiche previste (ad esempio in caso di soggetti non clienti, di controparti finanziarie, ecc.) possono essere riportate le sole informazioni disponibili, con l'indicazione almeno del nome e del cognome o, per le persone giuridiche, della denominazione.

Per ogni soggetto segnalato il segnalante deve altresì specificare se:

- risulta 'persona politicamente esposta' (PEP), secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, lett. o) del decreto e secondo quanto ulteriormente specificato nell'art. 1 dell'allegato tecnico del decreto stesso;

¹⁰ Pertanto non andranno indirizzate richieste alla Centrale dei Rischi al solo scopo di acquisire il codice.

¹¹ In tal caso, quale "denominazione" va indicata la "ditta", cioè la denominazione commerciale utilizzata dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa segnalata (art. 2563 c.c.).

- è designato in liste di terrorismo, indicando la tipologia di lista in cui risulta inserito (Regolamenti UE, lista Ofac). Gli estremi della lista e i dati con cui è identificato al suo interno il soggetto con cui si è ravvisata la corrispondenza devono essere riportati nella nota descrittiva e non nella sezione strutturata relativa ai dati anagrafici dei soggetti segnalati.

Il segnalante dovrà inoltre fornire alcune informazioni sull'eventuale rapporto contrattuale intrattenuto con il soggetto segnalato, sulla sua posizione creditizia, sulla eventuale esistenza di informazioni pregiudizievoli a suo carico.

Nel caso in cui il soggetto segnalato sia un cliente, il segnalante deve indicare il profilo di rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo attribuitogli in base ai propri sistemi interni di valutazione, secondo i livelli di rischio previsti dallo schema segnaletico (cfr. all. 2); deve altresì specificare se abbia una esposizione creditizia. Qualora ne sia a conoscenza, il segnalante deve indicare l'esistenza di procedure pregiudizievoli a carico del soggetto (es.: fallimenti, protesti, sequestri) e, per le "persone non fisiche", la situazione giuridica (es.: società cancellata dal registro delle imprese). I relativi dettagli informativi saranno forniti nella nota descrittiva della segnalazione.

Le notizie circa l'esistenza di provvedimenti a carico di soggetti segnalati trovano collocazione tra i dati identificativi della segnalazione (cfr. *supra*).

Per i soggetti valgono le seguenti regole di compilazione:

1. ogni segnalazione deve contenere, salvo casi eccezionali, almeno un soggetto persona fisica;
2. ogni soggetto segnalato deve essere legato almeno ad un'operazione, ad un rapporto o ad un altro soggetto; in una catena di legami tra soggetti, almeno uno deve avere un legame o con un'operazione o con un rapporto.
3. quando noto – e dunque sempre nel caso di soggetti qualificati come clienti – deve essere segnalato, come soggetto persona fisica, il legale rappresentante dei soggetti "persona non fisica";

2.2.3 RAPPORTI

Di regola devono essere segnalati esclusivamente i rapporti, intrattenuti con il segnalante o con altri operatori, direttamente interessati dall'operatività segnalata come sospetta o necessari alla comprensione della stessa.

Ai fini di un'adeguata rappresentazione del contesto operativo andrà attentamente valutata l'opportunità di evidenziare nella sezione informativa anche i rapporti – pur non evidentemente riconducibili all'operatività ritenuta sospetta – intrattenuti con il segnalante di cui siano intestatari o titolari effettivi soggetti per i quali siano stati avvalorati legami con una o più operazioni ritenute sospette.

Devono essere riportati nella segnalazione anche i rapporti – non intrattenuti con il segnalante – connessi all'operatività sospetta ove il segnalante ne abbia conoscenza in ragione dell'attività svolta (sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato ovvero desumibili da disposizioni di giro su conti intestati allo stesso soggetto presso altri intermediari o ancora dall'esistenza di garanzie prestate sotto forma di certificati di deposito o libretti di risparmio nominativi, intestati al soggetto segnalato, emessi da altri istituti). Tale regola si applica anche nel caso di rapporti riferiti a operazioni sospette segnalate in forma cumulata.

Per ciascun rapporto segnalato intrattenuto presso di sé, il segnalante deve specificare la categoria¹², il numero identificativo, la data di accensione e di estinzione (se estinto alla data della segnalazione), il codice ABI - CAB della filiale presso cui è incardinato (per i rapporti bancari). Deve inoltre indicare se il rapporto sia sottoposto a particolari condizioni che ne vincolano l'utilizzo (es.: scudato ex lege, sequestrato, congelato, dedicato).

Per i rapporti bancari – di norma quelli destinati ad accogliere operazioni di pagamento – il segnalante deve indicare anche il codice IBAN del rapporto oppure – limitatamente a rapporti intrattenuti all'estero il cui codice IBAN non sia disponibile - il codice BIC.

Per le prestazioni professionali che si esauriscono in un solo atto, non devono essere segnalati rapporti.

¹² O riportarne una breve descrizione, qualora il rapporto non trovi riscontro in alcuna delle categorie previste dal modello segnaletico.

Qualora il rapporto sia stato instaurato presso altro operatore, il segnalante potrà fornire solamente i dettagli di cui sia a conoscenza ma dovrà comunque fornire i riferimenti dell'operatore stesso.

Oltre a quanto sopra specificato, si precisa, infine, che:

- in una segnalazione non deve essere necessariamente segnalato un rapporto;
- un rapporto deve avere quantomeno un legame o con un'operazione o con un soggetto segnalato;
- un rapporto segnalato può non avere alcun legame con le operazioni segnalate¹³.

2.2.4 DATI STORICI DEI RAPPORTI

Al fine di meglio inquadrare il contesto operativo nel quale si è concretizzata l'operatività sospetta, il segnalante ha la facoltà di compilare un'apposita sezione riportante i dati storici (fino a 24 mesi precedenti la segnalazione) sulla movimentazione dei rapporti intrattenuti presso di sé, qualora tali dati siano significativi.

La movimentazione va aggregata su base annua per tipologia di operazione e per segno, specificando l'importo complessivo, il numero di operazioni – sospette e non – e il periodo temporale di riferimento¹⁴.

2.2.5 LEGAMI

I legami sono relazioni intercorrenti tra i soggetti, le operazioni e i rapporti che figurano nella segnalazione. Essi devono trovare evidenza nella apposita sezione strutturata. I legami possono essere:

- tra soggetti e operazioni,
- tra soggetti e rapporti,
- tra più soggetti;
- tra operazioni e rapporti.

¹³ E' il caso di un rapporto riconducibile ad un soggetto segnalato ma non movimentato dalle operazioni segnalate.

¹⁴ Nel caso in cui il rapporto sia stato acceso da meno di 12 mesi, il segnalante indicherà comunque come periodo di riferimento l'ultimo anno. L'intervallo temporale sarà automaticamente desunto dalla data di accensione del rapporto.

L'esistenza di alcuni legami rappresenta un requisito indispensabile per la "coerenza" della segnalazione. In via generale:

- non è ammessa la presenza nella segnalazione di soggetti o di operazioni privi di legami;
- ogni segnalazione deve contenere almeno un legame tra un soggetto segnalato e un'operazione;

Per ciascun legame il segnalante seleziona gli elementi da collegare (soggetti, operazioni e rapporti) e ne specifica il tipo di legami nell'ambito di alternative predefinite (domini). E' comunque previsto un dominio residuale finalizzato ad accogliere legami ancora non codificati; in tal caso il segnalante ne fornirà una sintetica descrizione in un'apposita nota testuale.

a) Legami tra soggetti

Il legame tra soggetti è una relazione intercorrente tra due soggetti segnalati; può assumere diverse configurazioni, a seconda della sua genesi (es.: rapporti di parentela, di lavoro, d'affari).

Al fine di esplicitare il ruolo dei soggetti all'interno dei legami, il segnalante individua convenzionalmente un soggetto 'primario' e un soggetto 'secondario'¹⁵ secondo le regole definite nell'allegato 2.

Per i legami tra soggetti valgono le seguenti regole:

- una segnalazione può contenere nessuno, uno o più legami tra soggetti segnalati;
- tra due soggetti è ammessa la coesistenza di più legami di tipo diverso.

b) Legami tra soggetti e operazioni

Il legame tra soggetto e operazione esprime il ruolo ricoperto dal soggetto rispetto all'operazione segnalata (es.: esecutore, soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione, controparte dell'operazione).

Per i legami tra soggetti e operazioni vale la seguente regola:

¹⁵ La distinzione tra il soggetto primario e quello secondario segue il criterio intuitivo del ruolo rispettivamente 'attivo' o 'passivo' ricoperto nel legame; ad esempio, nei legami 'rapporto di delega' e 'titolarità effettiva' il soggetto primario sarà il delegante/titolare effettivo. In alcuni legami (es.: 'coniugio', 'coinvolgimento nella stessa indagine') tale distinzione risulta irrilevante e pertanto i soggetti possono essere indifferentemente qualificati come primari o secondari. All'interno della stessa segnalazione un soggetto può inoltre rivestire, in legami con soggetti diversi, il ruolo di soggetto primario e secondario

- un soggetto può avere legami con nessuna, una o più operazioni.

c) *Legami tra soggetti e rapporti*

Il legame tra soggetto e rapporto qualifica il ruolo ricoperto dal soggetto rispetto al rapporto segnalato (es.: intestatario, delegato a operare).

Per i legami tra soggetti e rapporti valgono le seguenti regole:

- un rapporto, non incardinato presso il segnalante, può non aver legami con alcun soggetto (es: in presenza di versamento di assegno bancario con firma illeggibile);
- un soggetto può avere legami con più rapporti;
- un rapporto può avere legami con più soggetti (es: in presenza di cointestazioni o di deleghe multiple a operare).

d) *Legami tra operazioni e rapporti*

Il legame tra operazione e rapporto è il collegamento tra le operazioni segnalate e i rapporti che le stesse hanno movimentato.

Per i legami tra operazione e rapporto valgono le seguenti regole:

- per ogni operazione segnalata che abbia movimentato un rapporto deve essere inserito almeno un legame della specie;
- ciascuna operazione può movimentare nessuno (es. operazioni regolate per cassa), uno o due rapporti¹⁶¹⁶

2.3 DATI DESCRITTIVI SULL'OPERATIVITÀ SEGNALATA E SUI MOTIVI DEL SOSPETTO

La sezione contiene tutte le informazioni qualitative che il segnalante deve fornire al fine di una chiara, compiuta ed esaustiva comprensione dell'operatività rappresentata e delle motivazioni che hanno indotto al sospetto.

Dovrà essere privilegiata in tale sezione la presenza di informazioni qualitative che orientino gli approfondimenti e forniscano elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già presenti sotto forma di dati strutturati.

Per motivi di efficacia rappresentativa, è opportuno che in questa sezione non vengano ripetute tutte le informazioni sulle entità/legami già riportate nelle parti

strutturate, ma solo quelle strettamente necessarie per la loro individuazione¹⁷. Per contro, il segnalante avrà cura di riportare tutte le informazioni integrative che ritiene necessarie per meglio qualificare le entità e i legami.

Il testo dovrà essere redatto seguendo le normali regole di grafia italiana (caratteri maiuscoli e minuscoli, lettere accentate, segni di interpunzione, ecc.).

a) Descrizione dell'operazione

In questa sezione deve essere fornita una descrizione sintetica delle operazioni contenute nella parte strutturata della segnalazione e devono essere fornite informazioni idonee a ricostruire l'intero percorso seguito dai flussi finanziari. In particolare,

- per gli afflussi di fondi devono essere fornite informazioni anche sull'utilizzo degli stessi;
- per i deflussi di fondi devono sempre essere fornite informazioni anche sulle modalità di formazione della provvista.

In ogni caso, deve essere specificato se l'operatività, per tipologia e volumi trattati, è in linea con il profilo del soggetto segnalato.

Per le operazioni sospette collegate all'erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici, devono essere fornite informazioni relative agli investimenti finanziati, al destinatario del finanziamento e alle modalità di utilizzo dei fondi resi disponibili.

Per le operazioni sospette collegate alla richiesta, all'utilizzo o al rimborso di finanziamenti erogati da intermediari bancari/finanziari devono essere fornite informazioni in ordine alle motivazioni sottostanti alla richiesta del finanziamento, all'utilizzo dello stesso ed alle garanzie prestate dal soggetto segnalato e/o da terzi e alle modalità di rimborso; in particolare, per le operazioni di finanziamento mediante l'emissione di titoli di debito sui mercati

¹⁶ In quest'ultimo caso i rapporti corrispondono al rapporto accreditato e a quello addebitato, e per ognuno di essi deve essere espresso il legame con l'operazione. Se essi sono incardinati presso il segnalante, il tipo legame è per entrambi 'movimentazione rapporto gestito dal segnalante', se uno dei due è incardinato altrove, esso sarà legato all'operazione con il tipo legame 'movimentazione rapporto gestito dall'intermediario della controparte'.

¹⁷ Ad esempio, un'operazione o un rapporto potrebbero essere richiamati con un'indicazione sintetica e con un riferimento al corrispondente numero progressivo all'interno della segnalazione.

finanziari, devono essere fornite informazioni circa l'eventuale partecipazione del segnalante all'emissione e/o al collocamento dei titoli di debito.

b) Motivi del sospetto

In questa sezione devono essere sempre indicati – anche richiamando il processo logico-deduttivo seguito – in maniera chiara, sintetica ed esaustiva i motivi del sospetto che hanno dato origine alla segnalazione.

Il richiamo agli indicatori di anomalia è utile per supportare le valutazioni del segnalante ma non può esaurire i motivi del sospetto.

La semplice evidenziazione da parte di sistemi automatici di rilevazione di operazioni anomale secondo criteri oggettivi non può essere considerata ragione di per sé sufficiente per l'inoltro della segnalazione, ma solo come base per ulteriori verifiche sulla scorta degli elementi raccolti in merito all'attività del soggetto ed al suo profilo economico-finanziario; dei risultati di tali ulteriori verifiche dovrà darsi conto nella presente sezione.

Nel caso in cui il sospetto sia stato generato unicamente dalla ricorrenza di nominativi in liste relative al terrorismo, andranno specificati gli estremi della lista/provvedimento di designazione nonché il nominativo esatto del soggetto riportato nella lista.

2.4 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SEGNALAZIONE

Il segnalante ha la facoltà di integrare le informazioni contenute nella segnalazione accludendo documenti elettronici (es.: estratti conto, copie di titoli di credito, corrispondenza con il cliente) nei più diffusi formati ivi compresi estratti dell'AUI relativi all'attività segnalata¹⁷

L'invio di documentazione non è da intendersi, e non può mai avvenire, in sostituzione delle informazioni riportate nelle sezioni strutturate e descrittive della segnalazione; esso costituisce una funzionalità da attivare solo nei casi in cui il segnalante ne ravvisi una effettiva e significativa utilità per una più compiuta e corretta interpretazione del contenuto della segnalazione.

¹⁷ In formato txt, il medesimo utilizzato per gli applicativi diagnostici dell'Archivio Unico Informatico.